



## **AD OGNUNO LA SCELTA DI INTERPRETAZIONE...PURCHE' SIA QUELLA GIUSTA!**

Siamo ancora in attesa che ci venga restituito il verbale firmato ed in mancanza di possibilità di effettuare una assemblea del personale così da poter spiegare le nostre motivazioni alla NON FIRMA dell'Accordo Regionale urge la necessità di fare alcuni chiarimenti su quanto proposto dalla scrivente O.S. (in allegato) e non accettato dall'Amministrazione, OO.SS. nonché di una parte della R.S.U.

Richiamiamo all'attenzione di tutto il personale quanto riportato nell'Accordo Nazionale del 17 Settembre 2020 negli Art. 6 avente per oggetto (Orario di Lavoro) e Art. 8 avente per oggetto (Diritto alla disconnessione e Contattabilità):

Art. 6 punto 1) che riporta: **"Il lavoratore agile distribuisce quotidianamente in maniera flessibile l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali) nell'ambito di una fascia oraria che va dalle 07:30 alle 20:00, e con un'articolazione su 5 giorni, dal lunedì al Venerdì"**...e, ancor di più si chiarisce con il successivo comma 8, sempre dell'art. 6 che precisa che è il lavoratore che provvede autonomamente alla distribuzione del suo tempo di lavoro durante le giornate di lavoro agile affinché possa soddisfare anche le proprie esigenze personali e familiari... Come si evince, quindi, non vi è riportata nessuna indicazione inerente a un "concordare" una fascia di lavoro all'interno dello spazio temporale 07:30/20:00.

Accettare una tale proposta dell'Agenzia avrebbe significato avallare una richiesta di irrigidimento dello S.W (contrario alle direttive Governative nonché difformi da quanto concordato a livello Nazionale tra le OO.SS. e la Nostra Amministrazione) limitando/restringendo la flessibilità lavorativa di coloro i quali hanno scelto di continuare con il lavoro agile, questo perché solo il lavoratore sceglie come distribuire il tempo e le attività lavorative al lui assegnatogli durante la giornata di S.W.; pertanto il lavoratore non deve essere obbligato a concordare una fascia di lavoro all'interno dello spazio temporale 07:30/20:00 né diversamente poteva essere prevista in quanto la logica del "tornello" cioè di essere legato ad un preciso orario giornaliero di lavoro (con un'ora di "ingresso" e una di "uscita") in quanto incompatibile con la *ratio* del lavoro agile.

Cosa diversa invece per quanto riguarda l'Art. 8 punto 1) che riporta:

**"nell'ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita lavoro, è assicurato ai lavoratori il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro, al di fuori delle fasce lavorative concordate con il proprio responsabile di struttura; nelle stesse fasce lavorative il lavoratore agile può essere contattato dal proprio responsabile. Le fasce di contattabilità devono essere individuate tramite le trattative locali."**

L'oggetto riguarda "diritto alla disconnessione e contattabilità" non è possibile mischiare (cosa che è stata fatta) gli art. 6 e 8, gli stessi hanno due oggetti diversi, bisogna separare l'orario di lavoro (art. 6) e Contattabilità (art. 8), per quest'ultimo si che bisogna concordare un orario di contattabilità, vedasi nostra proposta di due massimo tre ore al giorno così come avvenuto presso altri Uffici per non parlare della Direzione Centrale dove è stata concordata solo un'ora al giorno.

Chiedere una giusta interpretazione nonché il rispetto dell'Accordo Nazionale ci è sembrato semplice ed accettabile, invece, l'Agenzia e qualche sigla sindacale, hanno voluto mischiare le carte, creando confusione e depotenziando l'ottimo lavoro fatto a livello Nazionale, il tutto a discapito dei lavoratori.

Aosta lì, 07 Novembre 2020

*Carmelo Polito*

*(Segretario Regionale UILPA)*